



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1785/2019 RG promossa con ricorso

da

LA A

C.F: - rappresentato e difeso, per mandato allegato al ricorso, dall'avv.to Emanuele Zanarello (C.f: ZNRMNL78B22B563Q), del Foro di Padova, con studio in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 15, ed elettivamente domiciliato presso il "domicilio telematico" PEC: emanuele.zanarello@ordineavvocatipadova

- ricorrente -

contro

FINCANTIERI SPA

rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Orione in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova Piazza Corvetto 2/5 domicilio telematico pec maurizio.orione@ordineavvgenova.it

- resistente -

in punto: responsabilità solidale del committente ;
discussa e decisa all' esito di udienza da remoto del 4.3.2021

FATTO

Il ricorrente in epigrafe indicato con ricorso ex art 414 cpc depositato telematicamente il 26.8.2019 ha agito in giudizio avanti il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro nei confronti della Fincantieri quale committente responsabile solidalmente, esponendo:

- di avere lavorato dal 12.6.2017 per la MC Plus Impianti in forza di contratto a termine con scadenza prevista all' 1.10.2018, poi prorogato al 20.12.2018, inquadrato inizialmente nel quarto livello CCNL Metalmeccanica Artigianato e dal giugno 2018 nel terzo ;
- di avere sempre lavorato dal 12 giugno 2017 al 9 novembre 2018, data di cessazione anticipata del rapporto, svolgendo mansioni di saldatore e applicato a lavorazioni conferite in appalto da Fincantieri a M.C. PLUS IMPIANTI presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera sino al giugno 2018, trasferito presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone a far data dal 18 giugno 2018 sino al 30 luglio 2018 e poi ritrasferito a Marghera nel mese di agosto 2018;
- di essere stato retribuito fino al mese di settembre 2018, e di essere dunque in credito delle retribuzioni e quote di tfr da ottobre in poi, ed altresì quanto al periodo ante giugno 2018 delle differenze retributive dovute per spettanza dell' inquadramento nel terzo livello fin dall' inizio del rapporto.

Invocata la responsabilità di Fincantieri quale debitrice in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, così conclude: *"IN VIA PRINCIPALE 1) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2^o comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della la società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 e per l'effetto 2) CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 00397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 ex art. 29, 2^o comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO della somma di euro euro 6.424,59 (diconsi euro seimilaquattrocentoventiquattro/59) per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di errata qualifica, retribuzione, 13ma, tfr oppure la diversa somma maggiore o*

minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge IN OGNI CASO 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con aumento del 30% ai sensi del decreto 8 Marzo 2018 n.37 (recante modifiche al decreto 10 Marzo 2014 n.55) art. 4 comma 1-bis per redazione atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Fincantieri si è costituita eccependo carenza di prova nell' *an* e nel *quantum* delle pretese e l' inapplicabilità dell' art 1676 cc.

La causa è stata istruita documentalmente e con testi e quindi in data odierna, previo deposito da parte di Fincantieri di note autorizzate in punto quantum, trattenuta in decisione all' esito di udienza da remoto ex art 221 comma 7 legge 77/20 per emergenza Covid 19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le difese di Fincantieri vanno disattese e il ricorso va per euro 4.024,74, relativamente al periodo fino al 9.11.2018, accolto poiché:

- a) sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale quale foro della dipendenza;
- b) sussistenza del rapporto di lavoro, periodo lavorato, mansioni svolte e inquadramento spettante sono comprovati, rispettivamente, i primi dagli acquisiti prospetti paga, e le mansioni dalle deposizioni testimoniali che riscontrano in modo pieno e certo che quale dipendente MC Plus Impianti presso Fincantieri, in prevalenza a Marghera salvo un breve periodo nell'estate 2018 in Monfalcone, come allegato, il ricorrente ha sempre svolto mansioni di saldatore, occupandosi di ogni tipologia di saldatura anche sopratesta, per un periodo quale unico saldatore dell' azienda (v. testi T V V e M D);
- c) ne deriva la spettanza del terzo livello Ccnl Metalmeccanici prevedendo infatti la relativa declaratoria *"Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni, eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà"* ed essendo il profilo di saldatore ricompreso in tale livello;

- d) le medesime deposizioni testimoniali confermano altresì l' adibizione continuativa, per tutto il periodo lavorato alle dipendenze di MC Plus Impianti, ad appalto Fincantieri, utilizzato in saldature a bordo nave;
- e) l' importo richiesto a Fincantieri in solido deriva dal ricalcolo sul terzo livello, come visto spettante quale saldatore, di paga base dall' inizio del rapporto, oltre alla mensilità piena di ottobre 2018 + rateo 1-9 novembre 2018 e quote di tfr luglio, agosto e settembre 2018, per un totale, tenuto conto del conteggio attoreo inserito in ricorso, raffrontato, quanto a tale ultime voci, alla quantificazione Fincantieri a pagg 9 e 10 delle note autorizzate, di euro 4.034,74 lordi;
- f) la quantificazione ricomprende unicamente voci retributive in senso stretto, rientranti nella responsabilità solidale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003;
- g) l' esercizio del *beneficium excussionis* non è in concreto di ostacolo alla condanna di Fincantieri al pagamento degli importi azionati operando in sede esecutiva;
- h) in base a soccombenza spettano le spese di lite, liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

contrariis rejectis, definitivamente decidendo, così provvede:

- A) condanna Fincantieri quale responsabile in solido ex art 29 comma 2 dlgs 276/2003 a pagare al ricorrente euro 4.034,74 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
- B) condanna la medesima Fincantieri alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 2.950,00 con distrazione favore del difensore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.

Venezia, 4.3.2021.

Il Giudice
dr.ssa Margherita Bortolaso